

RIVISTA
BIMESTRALE
DI FORMAZIONE
E AGGIORNAMENTO

- NORMATIVO
- CONTRATTUALE
- GESTIONALE

PER L'ASSOCIAZIONE
GESTORI ISTITUTI
DIPENDENTI
DALL'AUTORITÀ
ECCLESIASTICA

PER GLI ENTI
NON PROFIT

AGIDAE



FONDER è il Fondo Nazionale Interprofessionale Bilaterale per la formazione continua, che promuove e finanzia la formazione dei lavoratori degli Enti Religiosi, imprese e organizzazioni di qualsiasi settore.



Orientati alla crescita.

L'ADESIONE AL FONDO E' COMPLETAMENTE GRATUITA

NON COMPORTA ONERI PER IL DATORE DI LAVORO

NON COMPORTA ONERI PER I LAVORATORI

**L'OPPORTUNITA'
PER FORMARE
I DIPENDENTI
A COSTO ZERO:**

- Istituti religiosi
- Scuole
- Ospedali
- Associazioni
- Enti di formazione
- Società di consulenza
- Imprese editoriali
- Industrie
- Altre organizzazioni

SOGGETTI COSTITUENTI:

PER INFORMAZIONI:

www.fonder.it - segreteria@fonder.it
tel. 06 85457401 – Fax 06 85457411





ASSOCIAZIONE GESTORI ISTITUTI DIPENDENTI
DALL'AUTORITÀ ECCLESIASTICA

PRESIDENZA NAZIONALE

P. Francesco Ciccimarra

Presidente

Sr. Teresita Moiraghi

Vice Presidente

Sr. Daniela Gallo

Vice Presidente

Sr. Emanuela Brambilla

Segretaria

Sr. Maria Annunciata Vai

Tesoriere

anno II - N. 3
maggio | giugno 2011

00198 Roma - Via V. Bellini 10
Tel. 06 85457101 - Fax 06 85457111
agidae@agidae.it - www.agidae.it

AGIDAE

**Rivista bimestrale
di formazione
e aggiornamento**

- **Normativo**
- **Contrattuale**
- **Gestionale**

Per l'Associazione
Gestori Istituti
Dipendenti dall'Autorità
Ecclesiastica

per gli enti Non Profit

Direttore responsabile

P. Francesco Ciccimarra

Direzione

P. Francesco Ciccimarra

Redazione

Emanuela Brambilla

Giorgio Capoccia

Ettore Ferraro

Daniela Gallo

Nicola Galotta

Francesco Macrì

Armando Montemarano

Emanuele Montemarano

Paolo Saraceno

Mimma Scalera

Maria Annunciata Vai

*Registrazione Tribunale di
Roma n. 328 del 5-08-2010.
Poste Italiane SpA
Spedizione in abbonamento
postale, D.L. 353/2003
(convertito in Legge
27/02/2004, n. 46),
art 1/2 e 3 - DCB Roma.*

*Grafica e stampa
SER Graph Srl
Via Guido Reni, 54 - Roma*



L'AGIDAE è l'Associazione dei Gestori degli Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica, fondata nel 1960, che svolgono attività apostoliche rilevanti anche per l'ordinamento dello Stato (scuole, pensionati, case di riposo e di assistenza, parrocchie, ecc.) e che, per il loro funzionamento, si servono di personale dipendente.

All'AGIDAE aderiscono anche istituzioni ed enti laici che scelgono di adottare il CCNL.

L'AGIDAE:

⇒ stipula il CCNL con i Sindacati Nazionali del settore Scuola:

- FLC CGIL,
- CISL SCUOLA,
- UIL SCUOLA,
- SNALS CONFESAL,
- SINASCA;

⇒ stipula il CCNL con i Sindacati Nazionali del settore

Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo:

- F.P. CGIL,
- FISASCAT CISL,
- UILTuCS UIL;

⇒ assiste gli associati nell'applicazione delle norme contrattuali, nei rapporti sindacali e nelle problematiche amministrative e gestionali.

PRESENTAZIONE

E' sufficiente compilare e inviare il modulo pubblicato nel sito www.agidae.it con l'indicazione dell'attività svolta dall'Istituto o Ente ecclesiastico (scuola o socio-assistenziale).

In caso di cooperative, società, associazioni, ecc., allegare copia dello statuto.

L'AGIDAE comunica l'accettazione formale e indica le modalità per effettuare il versamento della quota associativa fissata per ciascun anno solare.

ISCRIZIONI

QUOTE ASSOCIATIVE

QUOTE ASSOCIATIVE 2011	
Istituti	€ 350,00
Economi/Superiori	€ 150,00
Consulenti	€ 500,00

VARIAZIONI E DISDETTE

Qualsiasi variazione di indirizzo, telefono o gestione deve essere comunicata per iscritto all'AGIDAE, come pure la cessazione di attività o la disdetta di iscrizione.

EDITORIALE



- 4** Editoriale
P. Francesco Ciccimarra

ARTICOLI



- 6** Il lavoro nel magistero di Giovanni Paolo II
Don Leonardo Salutati

- 44** Il mondo AGIDAE e l'Europa
Martina Bacigalupi

OSSERVATORIO



- 18** Ministero del Lavoro e problematiche gestionali: rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e prestazioni di natura occasionale e accessoria ex art. 70, D.Lgs. 276/2003

SCAFFALE



- 19** Assemblea annuale AGIDAE:
Relazione della Segretaria Nazionale
Sr. Emanuela Brambilla

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI



- 31** 1. Criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle Scuole Paritarie per l'a.s. 2010/2011

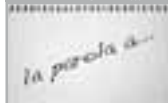
- 36** 2. Contributi Scuole Paritarie a.s. 2010/2011

NORME E TRIBUTI



- 39** Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 01/07/2011 – 30/06/2012

LA PAROLA A...



- 40** 1. Disciplina riposi settimanali ex art. 9, D.Lgs. n. 66/2003: coincidenza con la domenica

- 42** 2. I contratti di solidarietà difensivi nelle parole del Ministero

CONVENZIONI



- 46** Convenzione assicurativa
AGIDAE-CARIGE: le condizioni migliori
Marco Conte



Com'è noto ormai da anni, uno dei problemi più angoscianti della scuola paritaria è quello riguardante non solo il riconoscimento dei contributi da parte dello Stato, ma anche i tempi dell'erogazione dei medesimi. Spesso si giunge al termine dell'anno scolastico senza aver ricevuto quasi nulla delle risorse spettanti, costringendo gli Istituti ad anticipare somme non di rado cospicue per far fronte agli impegni assunti con il personale dipendente e i fornitori di beni e servizi. Contrariamente a quanto si nota, talvolta, in strutture gestite da soggetti "a responsabilità limitata", non fa parte della tradizione, dello stile, e della responsabilità degli enti ecclesiastici tralasciare gli adempimenti relativi ai propri impegni economici in ossequio ad un dovere di giustizia sostanziale che non ci si sente di eludere. Eppure, negli ultimi tempi, sono sempre più frequenti situazioni di estremo disagio da parte di congregazioni che percepiscono di aver raschiato, ormai, il classico fondo del barile, attingendo a riserve accumulate nel tempo o ad utilizzi diversi di risorse destinate ad altri scopi e cominciano a porsi la domanda: quanto manca alla fine?

E che dire delle Opere convenzionate del settore socio-sanitario (case di riposo, case di cura, ospedali, ecc.) che attendono per anni i rimborsi per le prestazioni effettuate? Talvolta il necessario ricorso al sistema bancario per supportare la gestione quotidiana pone le premesse di eventi sinistri.

Da un lato gli enti sono obbligati dallo Stato a sopportare costi indicibili per la sicurezza, il lavoro, la burocrazia, gli adeguamenti delle strutture, il rispetto di standards europei, ecc., dall'altro lo stesso Stato si guarda bene

dal farsi carico di rispettare i propri impegni economici verso le strutture medesime, costringendole a mendicare e ad indebitarsi fino all'inverosimile. E' un sistema che rischia di strangolare tutto e tutti, se non si pone rimedio quam primum! In questo titanico sforzo sono coinvolti tutti, datori di lavoro e lavoratori, Associazioni datoriali e Organizzazioni sindacali, Governo e forze politiche; in altre parole, è chiamato in causa il sistema-Paese. O ci si salva insieme oppure... tertium non datur!

*Se almeno fosse garantita la puntualità del pagamento delle pur scarse risorse da parte dello Stato! Si eviterebbero situazioni di sgradevole disagio che, talvolta, mette a repentaglio la stessa dignità istituzionale di enti che nel tempo hanno assicurato impegno sociale ed educativo, risorse umane ed economiche senza risparmio, competenze ed efficacia nel servizio alla collettività, sicurezza e dignità alle migliaia di famiglie dei propri collaboratori. Per queste ragioni cogliamo con soddisfazione la pubblicazione del D.M. n. 25/2011 (riportato in questo fascicolo) che fissa criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'a.s. 2010-2011. Il Decreto sottolinea la **funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell'ambito del sistema nazionale di istruzione** e stabilisce che i contributi sono erogati **in via prioritaria** alle scuole paritarie che svolgono il servizio scolastico **senza fini di lucro** e che comunque non sono legate a società aventi fini di lucro o da queste controllate (art. 3), assicurando, inoltre, che **alle scuole primarie già parificate deve essere erogato un contributo non inferiore** a quello corrisposto per le classi e le ore di sostegno convenzionate sulla base della convenzione di parifica in corso all'entrata in vigore della legge 3 febbraio 2006, n. 27.*

La lettura del D.M. chiarisce ancora una volta che l'impegno finanziario dello Stato, con modalità e quantità diverse, è rivolto all'intero sistema della scuola paritaria, dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola dell'obbligo. Di conseguenza, prevedendosi in futuro riduzioni del finanziamento complessivo, le scuole dovranno ripensare il proprio assetto economico-gestionale per evitare situazioni di dissesto. Tali interventi non potranno non tener presente il numero medio degli alunni per classe, le rette scolastiche, il costo del lavoro, ricorrendo, ove necessario, a forme lecite di contenimento (contratti di solidarietà difensiva, CIGS, ecc.), ottimizzazione di ambienti e servizi, consapevoli che solo un corretto equilibrio di gestione contribuisce a dare stabilità all'attività scolastica e ai posti di lavoro. E in tempi di crisi economica generalizzata, solo la qualità del servizio educativo può giustificare il pagamento di una retta scolastica ancorché esigua. Su questo terreno devono sentirsi impegnati i gestori e gli educatori.

Non ci si illuda che la soluzione ai problemi possa venire da "nuove forme gestionali" che mal si conciliano con la natura canonica della vita religiosa: paventando illusorie economie gestionali trasformano le comunità religiose in cooperative, fondazioni, società di capitali, associazioni in partecipazione, consorzi e quant'altro, minando alle fondamenta quelle relazioni del tutto peculiari che caratterizzano al proprio interno gli Istituti di vita consacrata. Quando, poi, l'illusione si scontra con la realtà, spesso non resta che raccogliere i classici cocci.



Il lavoro nel magistero di Giovanni Paolo II

Premessa¹

Giovanni Paolo II ha offerto un contributo fondamentale per la riflessione e l'azione sociale, in anni di trasformazioni epocali del mondo e del lavoro, durante i quali nuovi interrogativi e nuovi bisogni sono emersi nella vita delle persone, delle famiglie, della società civile e dell'intera umanità. Eventi come l'avvento delle nuove tecnologie, la rivoluzione telematica, la scarsità delle risorse energetiche e la questione ambientale, la globalizzazione dei processi economici e le migrazioni di popoli hanno radicalmente modificato il concetto stesso di lavoro, con conseguenze d'immensa portata in termini di opportunità e rischi.

È stata una fase di veloce cambiamento non accompagnata da un altrettanto tempestivo adeguamento culturale e sociale in termini di regole e valori, forme di rappresentanza e di tutela, di riorganizzazione familiare e dei servizi sociali.

Il cambiamento ha generato nuova disoccupazione, nuove insicurezze, nuove disuguaglianze, nuove schiavitù che continuano a minacciare l'integrità della persona umana, spesso considerata come uno dei parametri in gioco e non come il criterio di ogni scelta economica e politica.

In questo scenario la voce della Chiesa, espressa nel magistero di Giovanni Paolo II, è stata una delle più lucide ed autorevoli in termini di profondità e ampiezza dell'analisi delle problematiche nonché delle vie di soluzione a difesa dell'uomo e della sua dignità.

La *Laborem Exercens* (LE), la *Sollicitudo rei socialis* (SRS) e la *Centesimus Annus* (CA) costituiscono un corpo dottrinale unico, che ci restituisce la visione

¹ Relazione tenuta al Convegno AGIDAE del 30 aprile 2011 presso la Pontificia Università Urbaniana.

evangelica del lavoro e dello sviluppo, degli stili d'impresa e dei modelli di azione politica, illustrando in modo chiaro le dimensioni della comunità umana fondata sul lavoro, orientata al raggiungimento del bene comune, attraverso l'interdipendenza e la fraternità universale.

1. *La persona umana al centro*

Al centro della riflessione di Giovanni Paolo II troviamo la persona, gli "uomini del lavoro", e più precisamente *"il cuore degli uomini"* (LE 27) che trova l'attenzione del Pastore, che ha cura del suo gregge e di ogni singolo uomo e donna, intesi come "persone concrete e irripetibili". Tratto unificante delle tre encicliche è *l'uomo che lavora* in modo che la *questione sociale* diventa *questione antropologica* spostando la riflessione da un piano economico ad un piano prettamente spirituale in forza della visione trascendente della persona.

Giovanni Paolo II ci ricorda che l'uomo è *"creato da Dio a sua immagine e somiglianza"*, *"natura corporale e spirituale"*, nella sua *"realtà trascendente"* e costitutivamente relazionale nella coppia di uomo e donna, quindi fondamentalmente sociale";

"posto nel giardino col compito di coltivarlo e di custodirlo, al di sopra di tutti gli esseri collocati da Dio sotto il suo dominio, ma nello stesso tempo (...) sottomesso alla volontà di Dio che gli prescrive limiti nell'uso e nel dominio delle cose, così come gli promette l'immortalità" (SRS, n. 29).

È in questa *"esatta comprensione della persona umana"* che si radica *"la spiritualità del lavoro"* (LE 24) di Giovanni Paolo II. Da questa specifica visione dell'uomo, che non solo è oggetto dell'amore di Dio, ma partecipa egli stesso alla natura di Dio-Amore essendo creato a Sua immagine e somiglianza, dipende direttamente anche la visione di ogni attività umana: infatti, poiché l'uomo è chiamato all'amore, egli è *"chiamato al lavoro"* (LE 1).

Il fatto che la riflessione parta dal cuore dell'uomo ci insegna che il lavoro serve ad amare Dio e ad amare l'umanità e ci rivela che nel cuore dell'uomo possiamo trovare *"i nuovi significati del lavoro umano"* (LE 2). Giovanni Paolo II è convinto che *"solo il Vangelo fa nuovo il lavoro"* (parafrasando l'espressione rivolta alle ACLI - 1° maggio 1995 - quando disse: *"solo il Vangelo fa nuove le ACLI"*).

Ancora oggi, nonostante la complessità sociale, economica e culturale, la domanda di senso rimane la domanda ineludibile, anche dell'uomo che lavora e

Giovanni Paolo II sa di trovare risposte a tale domanda nell'ambito del lavoro perché

“questa realtà nel corso normale delle cose riempie la vita umana e incide fortemente sul suo valore e sul suo senso (...) sicché l'uomo si sviluppa mediante l'amore per il lavoro” (LE 11).

Il primo significato del lavoro, dunque, appare lo sviluppo integrale dell'uomo che è qualcosa di diverso rispetto alle pur giuste e condivisibili aspettative di crescita professionale, ai riconoscimenti economici e alle progressioni di carriera. Si tratta di una crescita anzitutto spirituale che trova il suo paradigma nel rapporto di reciprocità d'amore tra Dio e l'uomo. Attraverso il lavoro, infatti, “l'uomo diventa più uomo” (LE 9), realizza cioè “uno sviluppo pieno” (SRS 28), che si presenta come “un paramero interiore”, “un'essenziale dimensione della vocazione dell'uomo” (SRS 30), una “partecipazione alla pienezza stessa di Gesù”.

Il secondo significato del lavoro è lo sviluppo dell'intera comunità, il bene comune. Infatti, come ricorda la *Gaudium et Spes*, norma dell'attività umana è che secondo il disegno di Dio essa corrisponda al vero bene dell'umanità (GS 35). Da questo punto di vista il lavoro è soprattutto “il segno di una persona operante in una comunità di persone” (LE 1). La stessa società è vista come “incarnazione storica del lavoro di tutte le generazioni” (LE 10).

Il lavoro, dunque, in quanto “incremento al bene comune della società” (LE 10) serve a “unire la propria identità con l'appartenenza ad una nazione” ma anche a “moltiplicare il patrimonio di tutta la famiglia umana” (LE 10).

In questi due significati fondamentali troviamo il senso del lavoro come “actus personae”, a cui cioè “partecipa l'uomo intero, il corpo e l'anima” (LE 24).

2. Lavoro e vocazione

Anzitutto il lavoro serve ad “approfondire l'amicizia con Cristo”, quindi a partecipare “alla sua triplice missione di Sacerdote, Profeta e Re” (LE 24). Al di là di ogni specifica competenza è questo il primo e fondamentale profilo professionale di ogni persona che lavora e la sua prima vocazione: “lavorare con gli altri e per gli altri” (CA 31).

Come **Sacerdote**, a servizio della comunità, la persona che lavora può offrire ogni giorno il suo sacrificio, la sua fatica per trasformare - con l'amore - in atto di salvezza quella porzione di “sofferenza, danno, ingiustizia” (LE 1) che è

presente nella dimensione sociale sotto forma di violazione della dignità, disoccupazione, sfruttamento, insicurezza sociale.

Nel chiedersi in quale rapporto stia il lavoro con la Resurrezione di Cristo, se è vero che la molteplice fatica del lavoro dell'uomo è una piccola parte della Croce di Cristo (LE 27), Giovanni Paolo II ricorda che il lavoro è la strada personale di ciascuno per *"partecipare ai Suoi (di Dio, ndr) piani salvifici nei confronti dell'uomo e del mondo"* (LE 24). Questo vuol dire:

"dare al lavoro dell'uomo concreto (...) quel significato che esso ha agli occhi di Dio e mediante il quale esso entra nell'opera della salvezza" (LE 24).

Come **Profeta**, a servizio della comunità, la persona che lavora può aprire squarci di futuro. Il frutto del lavoro umano, infatti, *"è già una piccola parte di quella «terra nuova» dove abita la giustizia"* (LE 27), perché a qualsiasi livello, tanto nel lavoro manuale come in quello intellettuale *"nel lavoro (...) troviamo sempre (...) un annuncio dei nuovi cieli e di una terra nuova"* (LE 27). Vale allora la pena d'impegnarsi per il bene comune, d'investire le proprie energie in progetti di bene, lavorare per un mondo migliore e più giusto.

Come **Re**, in democrazia ogni cittadino può fare la sua parte per la promozione del lavoro dignitoso non solo perché esercita la propria sovranità come elettore, ma anche come membro di un'associazione, rappresentante delle organizzazioni sindacali, come consumatore; come risparmiatore; come imprenditore e, più in generale, come datore di lavoro diretto.

Ma più specificamente come *"re"*, spetta ai rappresentanti politici, dare un contributo a *"condurre una giusta politica del lavoro"* (LE 17) mirata all'occupazione, alla giusta remunerazione, al diritto al riposo e alla protezione sociale in caso di vecchiaia e malattia, alle pari opportunità e alla vera promozione della donna, alla sicurezza degli ambienti di lavoro, alla sanità fisica, all'integrità morale, alla tutela e alla promozione dei lavoratori stranieri (LE 18-20).

Non si può fare a meno di leggere questi passi dell'insegnamento di Giovanni Paolo II come un'oggettiva visione dei fenomeni di disagio, di svantaggio e d'insicurezza delle persone che lavorano, i quali sono ben lungi dall'essere risolti, 30 anni fa come oggi, anche nei nostri sistemi democratici, nonostante il vigente stato di diritto.

Se guardiamo solo all'Italia, vediamo una questione meridionale sostanzialmente irrisolta, con una forte disoccupazione del sud rispetto al nord; ancora più di 1.000 morti l'anno per infortuni sul lavoro; almeno 500.000 clandestini sfruttati con il lavoro nero; discriminazioni per le donne (il cui tasso di occupazione è pari al 47,2%), che raggiungono difficilmente posizioni di vertice e che risultano particolarmente penalizzate se madri.

Ai vecchi problemi se ne aggiungono di nuovi: circa 2 milioni e 623 mila le famiglie in situazione di povertà relativa per un totale di 7 milioni 537 mila individui; salari inadeguati all'inflazione e al costo della vita; circa 2 milioni di giovani con contratti a termine; aumento dei disoccupati adulti espulsi dal mercato del lavoro per mancanza di aggiornamento e riqualificazione; il diritto alla pensione che diventa sempre più lontano e incerto; e ancora: iperlavoro ed erosione dei tempi per la crescita personale, per i ruoli familiari e sociali; eccessiva mobilità, frammentazione della carriera, conflittualità e competizione esasperata, sempre più casi di mobbing, stimati tra il 4% (*International Labour Organization*) e il 10% dei lavoratori, per certamente oltre un milione di "mobbizzati"; insoddisfazione profonda di molti operatori, sindrome da burn out, ansia da prestazione.

3. *L'ecologia sociale del lavoro*

Il contrasto tra queste calamità sociali e la debita attenzione ad *"un'ecologia sociale del lavoro"* (CA 38) raccomandata da Giovanni Paolo II, ci appare drammaticamente stridente e diventa subito un richiamo ad agire alla luce di quei principi che egli stesso ci indica.

Dal "principio di trascendenza dell'uomo", che è *"la sola creatura nella quale Dio ha scolpito la sua immagine e somiglianza, conferendogli una dignità incomparabile"* (CA 11), derivano, infatti, quelli che vorremmo definire i quattro primati entro i quali si sviluppa il percorso concettuale delle tre encicliche sociali.

A) Il primato dell'uomo sul lavoro

Giovanni Paolo II ribadisce che *"il soggetto proprio del lavoro rimane l'uomo"* (LE 5); a lui il Signore ha dato il compito di *"soggiogare la terra"*, ossia tutto l'universo visibile, tutte le risorse da lui scoperte ed usate. La riduzione dell'attività umana a solo dato economico (economicismo) e la pretesa di ridurre l'essere umano alla sola dimensione fisica, immanente, fino al suo svilimento come *"merce"* e *"forza-lavoro"* (materialismo), costituiscono per Giovanni Paolo II gli *"errori di fondo"* dell'approccio delle diverse ideologie alla questione sociale: in questo senso tanto il marxismo come il capitalismo selvaggio, tanto il consumismo come l'assistenzialismo appaiono quali nuove alienazioni (LE 7; CA 41-42).

Fuori della *"capacità di trascendenza"* dell'uomo e del lavoro, tutto è alienazione:

"è alienato l'uomo che rifiuta di trascendere se stesso e di vivere l'esperienza del

dono di sé e della formazione di un'autentica comunità umana, orientata al proprio destino che è Dio" (CA 41).

Davanti all'obiettivo della piena realizzazione della vocazione dell'uomo che lavora, tutti gli uomini e le donne sono chiamati nel lavoro ad esprimere al massimo le loro potenzialità, la propria intelligenza, autonomia, imprenditorialità, creatività, in una parola la propria *soggettività unica e irripetibile*, legata alla loro personale, specifica vocazione nella comunità e nella storia (SRS 15; CA 13; LE 13-14).

L'esigenza di lavoro dignitoso vale sia per il Sud del mondo che per i Paesi europei e del Nord del mondo, perché un lavoro indecoroso rischia di aprire le porte ad una cittadinanza democratica dimezzata.

B) Il primato del lavoro sul capitale (inteso come risorse naturali e insieme dei mezzi di produzione) è sottolineato con forza da Giovanni Paolo II, anzitutto sul versante della produzione e dell'organizzazione del lavoro. Esso getta una nuova luce sull'approccio alle questioni della flessibilità, dell'immigrazione, dell'accesso al welfare, che richiedono una coalizione non solo tra le organizzazioni del lavoro, ma anche con chi rappresenta l'impresa nelle sue articolazioni.

Inoltre, tale "*primato dell'uomo sulle cose*" (LE 12) è il fondamentale criterio di orientamento dei comportamenti relativi al consumo e si traduce in un forte richiamo ad una

"grande opera educativa e culturale, la quale comprende l'educazione dei consumatori ad un uso responsabile del loro potere di scelta, la formazione di un alto senso di responsabilità nei produttori e soprattutto nei professionisti delle comunicazioni di massa, oltre che il necessario intervento delle pubbliche Autorità" (CA 36).

Una delle modalità per dare concretezza, oggi, al primato dell'uomo sulle cose è, infatti, proprio quello di tutelare il lavoro attraverso il consumo e il risparmio. Su questo fronte tutti sono chiamati ad impegnarsi: dai responsabili dei servizi relativi agli investimenti e ai risparmi delle famiglie, a quelli assicurativi, previdenziali e bancari; dai responsabili delle normative idonee a favorire il consumo critico, il commercio equo, la finanza etica, il risparmio energetico, l'autoproduzione di energie rinnovabili, il turismo responsabile.

C) Il primato dell'uso comune e della destinazione universale dei beni sulla proprietà privata. Da qui l'indicazione di vie percorribili quali:

- ❖ la comproprietà dei mezzi del lavoro, la partecipazione dei lavoratori alla gestione e ai profitti delle imprese, il cosiddetto azionariato del lavoro, in un'azione di continua revisione del "rigido" capitalismo;
- ❖ ma anche il rifiuto del collettivismo, il passaggio del capitale dai proprietari allo stato non basta: bisogna che ognuno sia comproprietario a pieno titolo;
- ❖ la difesa dell'argomento "personalistico": l'uomo deve sapere di "lavorare in proprio", con propria iniziativa e mettendo in campo i propri valori personali (LE 14-15).

L'impresa socialmente responsabile, poi, deve essere una comunità di lavoro finalizzata a produrre tutti quei beni che richiedono la collaborazione di molti, affinché altri, pagato il giusto prezzo, possano usarne (CA 32); in un processo mirato a rispondere ad una domanda non solo di quantità, ma anche di qualità:

"qualità delle merci da produrre e da consumare; qualità dei servizi di cui usufruire; qualità dell'ambiente e della vita in generale" (CA 36);

che vede la figura dell'imprenditore come l'uomo dalle significative "virtù", quali:

"la diligenza, la laboriosità, la prudenza, l'affidabilità e la fedeltà nei rapporti interpersonali, la forza nell'esecuzione di decisioni difficili e dolorose" (CA 33);

accompagnate da un "alto senso di responsabilità", perché *"nessun uomo può affermare di non essere responsabile della sorte del proprio fratello"* (CA 51) che si traduce anche in un principio di "solidarietà degli e con gli uomini del lavoro" (LE 8).

D) Il primato delle ricchezze immateriali sul mercato. Giovanni Paolo II ci avverte sul grande pericolo della "idolatria del mercato" e ci ripete che essa può e deve essere combattuta con le armi dei valori.

"Se (l'economia) è assolutizzata, se la produzione ed il consumo delle merci finiscono con l'occupare il centro della vita sociale e diventano l'unico valore della società, non subordinato ad alcun altro, la causa va ricercata non solo e non tanto nel sistema economico stesso, quanto nel fatto che l'intero sistema socio-culturale, ignorando la dimensione etica e religiosa, si è indebolito e ormai si limita solo alla produzione di beni e servizi" (CA 39).

Un passo da leggere insieme al n. 42.

Ritornando ora alla domanda iniziale, si può forse dire che, dopo il fallimento del comunismo, il sistema sociale vincente sia il capitalismo, e che verso di esso vadano indirizzati gli sforzi dei Paesi che cercano di ricostruire la loro economia e la loro società? È forse questo il modello che bisogna proporre ai Paesi del Terzo Mondo, che cercano la via del vero progresso economico e civile?

La risposta è ovviamente complessa. Se con «capitalismo» si indica un sistema economico che riconosce il ruolo fondamentale e positivo dell'impresa, del mercato, della proprietà privata e della conseguente responsabilità per i mezzi di produzione, della libera creatività umana nel settore dell'economia, la risposta è certamente positiva, anche se forse sarebbe più appropriato parlare di «economia d'impresa», o di «economia di mercato», o semplicemente di «economia libera». Ma se con «capitalismo» s'intende un sistema in cui la libertà nel settore dell'economia non è inquadrata in un solido contesto giuridico che la metta al servizio della libertà umana integrale e la consideri come una particolare dimensione di questa libertà, il cui centro è etico e religioso, allora la risposta è decisamente negativa (CA 42).

Ne discende che sia l'imprenditore come datore di lavoro diretto che lo Stato come datore di lavoro indiretto *hanno il dovere di sostituire il criterio del massimo profitto con il criterio dei diritti dell'uomo del lavoro* (LE 18-20). Se il profitto è giustamente riconosciuto come "indicatore del buon andamento dell'azienda" (e quindi del buon impiego dei fattori produttivi, nonché della soddisfazione dei corrispettivi bisogni umani sotto il profilo materiale), esso "non è l'unico" regolatore, perché non si deve trascurare la considerazione *"di altri fattori umani e morali che a lungo periodo sono almeno egualmente essenziali per la vita dell'impresa"* (CA 35).

Esistono, infatti, *"numerosi bisogni umani che non hanno accesso al mercato"*, che non sono "solvibili" (CA 34), che richiedono *"una risposta che non sia solo materiale, ma che sappia cogliere la domanda umana più profonda"* (CA 48); così come *"ci sono dei beni che per loro natura non si debbono vendere e comprare"* (CA 40).

Emerge così nella visione di Giovanni Paolo II *"il ruolo del lavoro umano come fattore produttivo delle ricchezze immateriali"* (CA 31) oltre che di quelle materiali, che segnano la qualità della vita, come la salute, le libertà politiche e civili, l'istruzione. Giovanni Paolo II mette in luce un *bisogno relazionale* che costituisce il valore aggiunto del lavoro: esso diventa lo strumento per soddisfare un anelito

profondo ad un “sostegno sinceramente fraterno” (CA 48), ad una “ricerca del vero, del bello e del buono”, alla “comunione con gli altri uomini” (CA 36).

A questo aspetto del lavoro come luogo di esperienza di una profonda condivisione, Giovanni Paolo II dedica un’attenzione particolare. Egli osserva che la perdita dell’autentico senso dell’esistenza non si verifica solo nel consumo spasmodico, ma anche nell’attività lavorativa stessa quando ci si preoccupa solo di massimizzare il profitto

“e non ci si preoccupa che il lavoratore, mediante il proprio lavoro, si realizzi di più o di meno come uomo, a seconda che cresca la sua partecipazione in un’autentica comunità solidale oppure cresca il suo isolamento in un complesso di relazioni di esasperata competitività e di reciproca estraniamento” (CA 41).

Al contrario, il significato del lavoro è fare qualcosa con gli altri e “fare qualcosa per gli altri” (CA 31). In questo senso “il lavoro è tanto più fecondo e produttivo, quanto più l’uomo è capace di (...) leggere in profondità i bisogni dell’altro uomo, per il quale il lavoro è fatto” (CA 31).

4. *L’autentico sviluppo*

Il lavoro è, quindi, funzionale allo sviluppo del singolo e della comunità, locale e globale, ma anche in questo caso è fondamentale comprendere in profondità di quale sviluppo ci parla Giovanni Paolo II. La SRS pone, infatti, esplicitamente la “necessità di una concezione più ricca e differenziata dello sviluppo (...) e di indicarne alcune forme di attuazione” (SRS 4).

Come il lavoro, anche lo sviluppo deve conservare una sua dimensione trascendente che coincide con la salvaguardia delle “condizioni morali di un’autentica ecologia umana” (CA 38). Giovanni Paolo II sintetizza i due assi portanti della concezione dello sviluppo con la formula “Sviluppo di tutto l’uomo e di tutti gli uomini” (SRS 30).

Primo: sviluppo di tutto l’uomo

Lo sviluppo non è solo economico, non è solo scientifico, non è solo informatico. È uno sviluppo trascendente (vedi quanto già detto da Paolo VI in PP e ISU). Esso è tale quando “è in grado di mantenersi all’altezza dell’autentica vocazione dell’uomo e della donna” (SRS 28).

Dal punto di vista dello sviluppo come benessere, lo sviluppo di tutto l’uomo ha come obiettivo un benessere integrale, che certamente non è riconducibile alla dichiarazione dei redditi del singolo e alla sua capacità di acquisto,

come non può essere riconducibile al PIL di un Paese. Non è solo quantitativo ma anche qualitativo. Dal punto di vista dello sviluppo come progresso, potremmo dire che esso si realizza *non solo per accumulazione*.

Lo sviluppo non è da identificare con il massimo del progresso raggiungibile o il massimo della ricchezza accumulabile, ma con il bene dell'uomo e della comunità umana, rispetto ai quali il progresso scientifico e il benessere materiale non sono che strumentali. In questo senso potremmo dire che non tutto ciò che è tecnicamente possibile è dunque eticamente lecito e opportuno.

Secondo: sviluppo di tutti gli uomini

La questione sociale si pone all'interno di ogni comunità locale e nazionale come nel più vasto ambito internazionale. Giovanni Paolo II registra senza possibilità di equivoci il passaggio *"dal problema della classe" al "problema del mondo"* (LE 2).

Ancora nel 2002 il Papa ricordava che:

"la globalizzazione è il nome nuovo della questione sociale" e ci "impone di fare ogni sforzo per far convergere le forze in campo verso un autentico spirito di fraternità", per "globalizzare la solidarietà", come "conseguenza diretta di quella universale carità che è l'anima del Vangelo", perché "lo stretto legame tra la dimensione locale e quella globale richiede, in particolare ai Paesi più favoriti, più esigenti forme di responsabilità nei confronti dei Paesi in via di sviluppo" (Discorso Giovanni Paolo II alle Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani "ACLI", 27 aprile 2002).

È un ulteriore invito verso la promozione di programmi politici capaci di coniugare sviluppo economico e sviluppo sociale da una parte, progresso e rispetto della persona umana dall'altra. In questo senso la globalizzazione e la vita appaiono le due grandi frontiere del lavoro umano e della questione sociale per l'oggi e per il futuro.

5. Lavoro e globalizzazione

Per assolvere al "debito di giustizia", sia verso i popoli europei che verso i Paesi poveri del Sud del mondo, Giovanni Paolo II ci indica alcune politiche prioritarie:

- promuovere la collaborazione internazionale ai fini dell'universale e proporzionato progresso di tutti, di cui è indicatore proprio la rivalutazione del lavoro umano rispetto alle sue finalità oggettive e rispetto alla dignità della persona (LE 18);

- agire contro la disoccupazione, sostenere i disoccupati (diritto alla vita ed alla sussistenza) e *“provvedere ad una pianificazione globale del banco del lavoro”*, non accentrando ma coordinando le persone, i gruppi, gli stati, in base al principio di sussidiarietà (LE 18);
- sviluppare un adatto *“sistema di istruzione e di educazione”*, finalizzato allo sviluppo di una matura umanità ma anche ad una specifica preparazione ad occupare con profitto un giusto posto nel grande e socialmente differenziato banco del lavoro, con particolare attenzione a colmare anche il nuovo divario del sapere dei popoli, che attualmente rimangono emarginati ed esclusi rispetto alle nuove tecnologie, all'interconnessione e alle conoscenze (LE 18);
- stabilire affidabili procedure per la soluzione dei conflitti e *“diffondere il principio del controllo e della riduzione degli armamenti”* (SRS 24; CA 28);
- trovare modalità di alleggerimento, di dilazione o anche di estinzione del debito estero (CA 35);
- provvedere alla difesa dell'ambiente naturale e degli altri beni collettivi (CA 40);
- fare un grande sforzo di reciproca comprensione, di conoscenza e di sensibilizzazione delle coscienze (CA 52);
- promuovere una concertazione mondiale per lo sviluppo, per il *“complessivo arricchimento umano della famiglia delle nazioni”* (CA 52);
- ricercare nuove forme di governance mondiale rispondenti al bisogno che *“a questa crescente internazionalizzazione dell'economia corrispondano validi Organi internazionali di controllo e di guida, che indirizzino l'economia stessa al bene comune, cosa che ormai un singolo Stato, fosse anche il più potente della terra, non è in grado di fare”* e che *“tengano sempre adeguato conto di quei popoli e Paesi che hanno scarso peso sul mercato internazionale, ma concentrano i bisogni più vivi e dolenti e necessitano di maggior sostegno per il loro sviluppo”* (CA 58).

Il magistero sociale di Giovanni Paolo II anticipava così, con la *Laborem exercens* (1981), con la *Sollicitudo rei socialis* (1987) e con la *Centesimus annus* (1991) gli otto 'global goals' del Millennio, che avrebbero dovuto trovare nella costruzione delle partnership globali per lo sviluppo il metodo concreto di attuazione. Davanti alla mondializzazione dell'economia, Giovanni Paolo II insisteva sull'urgenza della necessità di convertire gli Stati alla pacifica convivenza e alla fraternità, facendo leva proprio sulla maggiore consapevolezza dell'interdipendenza fattuale tra i popoli e le nazioni.

Per il papa il crollo del muro di Berlino metteva in luce più chiaramente

“la realtà dell’interdipendenza dei popoli, nonché il fatto che il lavoro umano è per sua natura destinato ad unire i popoli, non già a dividerli. La pace e la prosperità, infatti, sono i beni che appartengono a tutto il genere umano, sicché non è possibile goderne correttamente e durevolmente se vengono ottenuti e conservati a danno di altri popoli e nazioni, violando i loro diritti o escludendoli dalle fonti del benessere” (CA 27).

Ovviamente, questa inversione di rotta – dall’egoismo personale al bene comune, dagli egoismi nazionali alla fraternità universale - implica per tutti, e per primi coloro che sono responsabili del destino dell’umanità siano essi *“ispirati o no da una fede religiosa”*, un cambiamento profondo, *“un cambiamento degli atteggiamenti spirituali che definiscono i rapporti dell’uomo con se stesso, col prossimo, con le comunità umane, anche le più lontane, con la natura” (SRS 38).*

E *“nel cammino della desiderata conversione verso il superamento degli ostacoli morali per lo sviluppo” (SRS 38)* l’interdipendenza tra i popoli e le nazioni è identificata da Giovanni Paolo II come *“valore positivo e morale”, e più ancora*

“è sentita come sistema determinante di relazioni nel mondo contemporaneo, nelle sue componenti economica, culturale, politica e religiosa, e assunta come categoria morale” (SRS 38).

La consapevolezza dell’interdipendenza suscita, infatti, la *“virtù della solidarietà”* quale *“determinazione ferma e perseverante di impegnarsi per il bene comune”,* la quale a sua volta *“tende a superare se stessa, a rivestire le dimensioni specificamente cristiane della gratuità totale, del perdono e della riconciliazione”.*

Si attua così il superamento stesso della semplice prospettiva giuridica dei diritti, o meglio si radica il concetto della dignità umana e dell’uguaglianza nella *“coscienza della paternità comune di Dio, della fratellanza di tutti gli uomini in Cristo”,* la quale *“conferirà al nostro sguardo sul mondo come un nuovo criterio per interpretarlo”,* grazie al quale *“si prospetta un nuovo modello di unità del genere umano”, “riflesso della vita intima di Dio, uno in tre persone”,* che chiamiamo *“comunione” (SRS 40)* e che può realizzare sulla terra la vera *“civiltà dell’amore” (SRS 33).*



Ministero del Lavoro e problematiche gestionali: rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e prestazioni di natura occasionale e accessoria ex art. 70, D.Lgs. 276/2003

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione delle disposizioni di cui all'art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003, concernenti la disciplina del rapporto di lavoro occasionale di tipo accessorio*.

In particolare, l'istante chiede se, ai sensi della normativa sopra richiamata, **sia possibile lo svolgimento di prestazioni di natura occasionale e accessoria per i lavoratori con contratto di tipo subordinato a tempo pieno.**

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Ai fini della soluzione del quesito, occorre ricordare l'ambito di applicazione dell'istituto de quo, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo; in particolare:

- con riferimento ai **settori di attività** tassativamente elencati (ad es. lavori domestici, lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione, insegnamento privato supplementare, attività svolte nell'ambito delle manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli ecc.) si evidenzia che il lavoro occasionale di tipo accessorio **non subisce alcuna esclusione di tipo soggettivo.**

Conseguentemente, le attività lavorative specificatamente indicate dall'art. 70, comma 1, del D.Lgs. citato, possono essere svolte da **qualsiasi soggetto** (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time);

- nell'ambito di **tutti gli altri settori produttivi non espressamente richiamati** la norma pre-

vede, invece, che **i committenti possano ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio utilizzando esclusivamente alcune categorie di soggetti**, ossia giovani con meno di 25 anni di età, pensionati (art. 70, comma 1, lett. e - i), nonché soggetti percettori di misure di sostegno al reddito e lavoratori part-time, in via sperimentale, rispettivamente, per gli anni 2009 - 2010 e per l'anno 2010 (art. 70, comma 1 bis).

La medesima disposizione esclude, inoltre, la possibilità di utilizzare il sistema dei c.d. voucher presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale, con l'intento di tutelare la ratio sottesa a tale rapporto di lavoro ed evitare possibili forme elusive della relativa disciplina.

In risposta al quesito avanzato, si ritiene, dunque, che **i lavoratori con contratto di tipo subordinato a tempo pieno possano comunque svolgere prestazioni di natura occasionale** secondo quanto sopra delineato fermi restando, per i lavoratori del pubblico impiego, i limiti di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 già delineati dall'INPS con circ. n. 88/2009.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Interpello n. 46 del 22/12/2010, proposto dai Consulenti del lavoro.



Scaffale

ASSEMBLEA ANNUALE AGIDAE

Relazione della Segretaria Nazionale

Sr. Emanuela Brambilla

Roma, Pontificia Università Urbaniana,

30/04/2011

Durante la giornata odierna ci hanno accompagnato alcune immagini di Giovanni Paolo II e abbiamo risentito il suo insegnamento sul tema del lavoro: ora anche qui in sala si respira già aria di festa per la sua beatificazione. Cercherò, quindi, di essere breve nel relazionarvi sull'entità e l'attività di AGIDAE durante l'anno 2010, che qui concludiamo, comunicando agli Associati i dati statistici e, successivamente, quelli economici.

Il 2010 è stato l'anno del **50° anniversario di fondazione** dell'AGIDAE. In più riprese abbiamo celebrato questo anniversario: in particolare, è stato edito un *Numero Unico* ricco di riferimenti del passato, di testimonianze, di aspettative per il futuro; è stato realizzato *un CD che raccoglie 50 anni di contratti*, un *Calendario 2010* e, durante lo svolgimento del Convegno di studio "*Attività apostolica e identità ecclesiale*", abbiamo premiato i membri del Consiglio Direttivo che per almeno 20 anni hanno collaborato attivamente alla vita e alla crescita dell'Associazione.

Accanto ai momenti di festa, nel 2010 abbiamo avuto anche il momento doloroso dell'inattesa scomparsa di Suor Maria Ippolito la quale, come ben ricordava Padre Ciccimarra nel darne l'avviso agli Associati, si poteva quasi identificare con l'AGIDAE.

❖ QUANTI SIAMO

Al 31/12/2010 contiamo 2.092 Associati così suddivisi:

- 1.049 Scuole,
- 602 Istituti Socio-Assistenziali,
- 228 Istituti misti (Scuole + attività Socio-Assistenziale),
- 172 Economi,
- 41 Consulenti.

In realtà, spesso dietro un Associato (magari l'economista generale o provinciale) si nascondono più Istituti: ne abbiamo avuto riprova allorché le singole Case ci chiedevano la firma del progetto da presentare a FOND.E.R. per il finanziamento o in caso di cessione di ramo d'azienda a terzi. Ricordo qui che ogni singolo Istituto deve essere associato per poter usufruire dei servizi AGIDAE.

Nell'ultimo decennio, tranne un anno, l'AGIDAE ha avuto un costante decremento: i dati numerici e ancor più i grafici sono eloquenti. Indubbiamente c'è una diminuzione determinata dalla *dismissione di Opere*, ma talvolta veniamo a conoscenza che qualche Istituto adotta *altri contratti* meno onerosi, anche a scapito dell'equità sociale cui i nostri dipendenti hanno diritto e che, l'abbiamo sentito ripetere anche stamani, il beato papa Giovanni Paolo II non si stancava di raccomandare, come rispetto della giustizia, della dignità dei lavoratori e delle loro famiglie.

Se è vero che gli Associati diminuiscono, pur non avendo dati certi, possiamo affermare che sempre più vasto è il numero dei dipendenti cui si applicano i nostri Contratti di lavoro: da un confronto con i dati che l'INPS fornisce a FOND.E.R. possiamo stabilire con una certa approssimazione che *i lavoratori dipendenti al servizio delle nostre Istituzioni si aggirano intorno alle 130.000 unità*. Ciò evidenzia ancora una volta la responsabilità che AGIDAE si assume sul piano sociale nei confronti di tante famiglie che vivono del loro lavoro e dei criteri di giustizia che sono a fondamento di ogni rapporto di lavoro.

I dati offerti evidenziano il movimento degli associati nell'anno: nel corso del 2010 l'associazione si è ridotta, complessivamente, di 33 iscritti (21 Scuole, 9 Istituti Socio-Assistenziali, 9 Economisti, ma è aumentata di 2 Istituti Misti e 4 Consulenti).

❖ DOVE SIAMO

La tabella con la ripartizione degli Associati per regione evidenzia la collocazione geografica degli iscritti sul territorio nazionale: sono dati che si commentano da soli e che trovano conferma anche nel confronto con FOND.E.R. e con i partecipanti ai corsi di AGIDAE LABOR e AGIQUALITAS.

❖ ATTIVITA' ASSOCIATIVA

Nel corso del 2010, il Consiglio di Presidenza si è riunito 5 volte.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da 19 membri. Nel corso dell'anno si è dovuto provvedere alla sostituzione di Suor Maria Ippolito, che ricordiamo con gratitudine ed affetto ed immaginiamo impegnata in

qualche discussione con San Pietro o il Padre Eterno. Il Direttivo si è riunito anch'esso per 5 volte nel 2010. Nel corso di queste sedute ha provveduto a nominare i membri che rappresentano AGIDAE nell'Assemblea FOND.E.R. e gli esperti che valutano i progetti presentati per il finanziamento sempre in FOND.E.R.; ha, inoltre, nominato la **Commissione di contratto** per il rinnovo dei 2 CCNL, ne ha valutato e sostenuto l'operato e ha ratificato dapprima la sigla dell'Ipotesi di Accordo e poi la firma dei CCNL.

In occasione del 50° è stato pubblicato il **Numero 0** della rivista *"AGIDAE – Rivista bimestrale di formazione e aggiornamento normativo, contrattuale, gestionale"*. Approfittando della spedizione del MAV per il pagamento della quota associativa, abbiamo inviato a tutti gli Associati una scheda di aggiornamento dei dati, degli indirizzi postali ed elettronici: tale scheda rimane comunque disponibile sul sito per comunicare eventuali variazioni. Per le informazioni urgenti si è utilizzato il sito internet, che in occasione del 50° è stato rinnovato nella veste grafica. Purtroppo questo strumento, che diventa canale informativo anche per la promozione di corsi formativi, è poco utilizzato, nonostante assicuri la celerità nella comunicazione.

Nel corso del 2010 abbiamo indetto l'Assemblea Ordinaria per l'adempimento degli obblighi statutari e abbiamo altresì promosso 2 Convegni Nazionali di studio: il primo dal titolo *"Attività apostolica e identità ecclesiale"* tenutosi nei giorni 23-25 aprile 2010 presso la Pontificia Università Lateranense, durante il quale abbiamo ricordato i 50 anni di attività AGIDAE. Sotto il maestoso mosaico del Cristo Pantocrator, nell'Aula Magna della Pontificia Università Lateranense, abbiamo approfondito i fondamenti teologici che stanno alla base dell'identità ecclesiale dei nostri enti, ma anche gli aspetti tecnici e le problematiche delle attività apostoliche. C'è stato un notevole afflusso di partecipanti, anche dal mondo sindacale ed economico. In quest'occasione, come già ricordato in premessa, abbiamo onorato alcuni collaboratori dell'Associazione ed abbiamo assegnato il **Premio Qualità** tra gli Istituti che hanno partecipato al concorso indetto da AGIQUALITAS per la ricorrenza.

Il secondo Convegno di studio si è tenuto in quest'*Aula Magna* il 18 dicembre 2010: è stata presentata la Legge Finanziaria 2011 (legge di

stabilità) e il Collegato al Lavoro. Da questo Convegno, inoltre, è iniziata la presentazione agli Associati dei nuovi contratti di lavoro, Scuola ed Istituzioni Socio-Assistenziali appena firmati.

❖ **ATTIVITA' SINDACALE**

Molto tempo è stato dedicato all'attività sindacale: la Commissione di Contratto si è riunita 12 volte al tavolo delle trattative con le OO.SS. del settore Scuola e 9 volte a quello del settore Socio-Assistenziale. L'impegno della Commissione si è esteso anche allo studio, alla simulazione delle situazioni e alle proposte da trattare congiuntamente.

A fine settembre abbiamo siglato il contratto Socio-Assistenziale e a fine ottobre quello della Scuola. Nel mese successivo si è arrivati alla firma definitiva degli stessi. Le novità più rilevanti riguardano l'introduzione del ***criterio meritocratico*** quale elemento aggiuntivo di retribuzione attraverso il premio di produttività/professionalità e l'apertura alla contrattazione di II livello quale presupposto per eventuali incrementi retributivi, come previsto dall'Accordo tra Governo e Parti sociali del gennaio 2009.

Oltre all'attività sindacale in sede, i membri del Consiglio Direttivo sono stati impegnati anche in ambiti regionali per vertenze e accordi: nel corso del 2010 abbiamo trattato:

- ✓ 9 vertenze per lo più inerenti contestazioni o sanzioni disciplinari;
- ✓ 22 pratiche di passaggio di personale per trasferimenti d'azienda o di rami d'azienda (servizi);
- ✓ 16 licenziamenti collettivi;
- ✓ 2 contratti di solidarietà difensivi e 2 accordi territoriali;
- ✓ 7 accordi per cambi contratti o altro.

A fine 2010 l'AGIDAE ha presentato un ***Interpello*** al Ministero del Lavoro relativo alla fruizione dell'indennità economica e della contribuzione figurativa dei periodi di congedo parentale straordinario per gli iscritti INPDAP che vedevano misconosciuto un loro diritto. La risposta è giunta all'inizio di aprile 2011.

❖ **ATTIVITA' FORMATIVA**

Si è sempre più consolidata la preoccupazione formativa di AGIDAE nei confronti dei suoi Associati e dei loro dipendenti, attraverso gli strumenti operativi di cui nel tempo si è dotata: **AGIDAE LABOR** e **AGIQUALITAS**.

- ❖ **AGIDAE LABOR** durante il 2010 ha incrementato notevolmente la sua attività per lo svolgimento di corsi finanziati da FOND.E.R. Sono stati portati a compimento i corsi del bando 01/2008 sulla sicurezza area nord e sud: sono state realizzate **22 edizioni** di corsi per Datori di lavoro, RSPP e ASPP, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza con il coinvolgimento complessivo di **oltre 500 lavoratori**. Sono stati, inoltre, realizzati **16 corsi** del bando FOND.E.R. 01/2009 *“Competenze per competere”* e *“Nuove competenze per competere”*, tra cui alcuni specifici. Sono stati interessati complessivamente **oltre 200 dipendenti** che hanno espresso piena soddisfazione per il contenuto e le modalità attuative degli stessi: un riconoscimento autorevole è giunto anche da parte del *Ministero della Sanità* con la concessione dei crediti ECM (14 crediti per un corso di 16 ore) a riprova della validità dei corsi promossi.

Per il bando FONDER 2010 sono stati presentati 2 piani formativi:

1. **“Formazione. Competenza, professionalità”** con progetti formativi per nuovi economi (area giuridica, area amministrativo-contabile, area gestionale) e corsi tenuti a Todi in collaborazione con AGIQUALITAS (corso base e corso avanzato);
2. **“F.R.E.C.C.I.A - Formazione al ruolo e crescita competitività Istituti AGIDAE”** con 12 progetti che toccano ambiti nuovi di formazione: addetti agli uffici di segreteria, addetti centri diurni, difficoltà di apprendimento, corsi di primo soccorso, aggiornamento avanzato di contabilità e fisco. Sono stati coinvolti circa 200 lavoratori. Qualche progetto è ancora in fase di conclusione.

Complessivamente, il numero di coloro che hanno usufruito della formazione finanziata ha sfiorato le 900 unità per oltre 1200 ore di corsi.

Oltre ai corsi finanziati sono stati realizzati corsi a pagamento nelle sedi operative di Bari e Roma; altri sono in programma. Consultate il Catalogo Corsi 2011 ed il sito www.agidaelabor.it per avere notizie più precise in merito. Sono in attesa di approvazione **20 progetti presentati per il bando 01/2011** – prima scadenza - e sono pronti per la presentazione **ben 32 progetti per la seconda scadenza** del bando.

Mi sembra doveroso ringraziare in questa sede la dottoressa Martina Bacigalupi per l'impegno e l'entusiasmo che mette e trasmette nell'attività di progettazione ed attuazione dei corsi.

❖ **AGIQUALITAS** ha continuato la sua attività di certificazione degli Enti, incrementando, sia pur di poco, il numero degli Istituti certificati nei vari settori con un aumento notevole delle giornate/uomo impegnate nell'attività.

A febbraio del 2011 ACCREDIA, la società di verifica dei certificatori di qualità, ha deliberato di concedere ad AGIQUALITAS l'accreditamento per il settore EA35 – *servizi all'impresa*: è un riconoscimento importante che attesta la competenza e la considerazione che AGIQUALITAS va guadagnandosi sul mercato.

Accanto all'attività certificativa propria, AGIQUALITAS si è da sempre preoccupata di formare gli operatori dei nostri Istituti alla cultura della qualità: ne è prova la lunga serie di corsi realizzati dal suo nascere ad oggi. Nel 2010, in particolare, sono stati realizzati sia il corso formativo estivo a Todi che quello invernale a Roma.

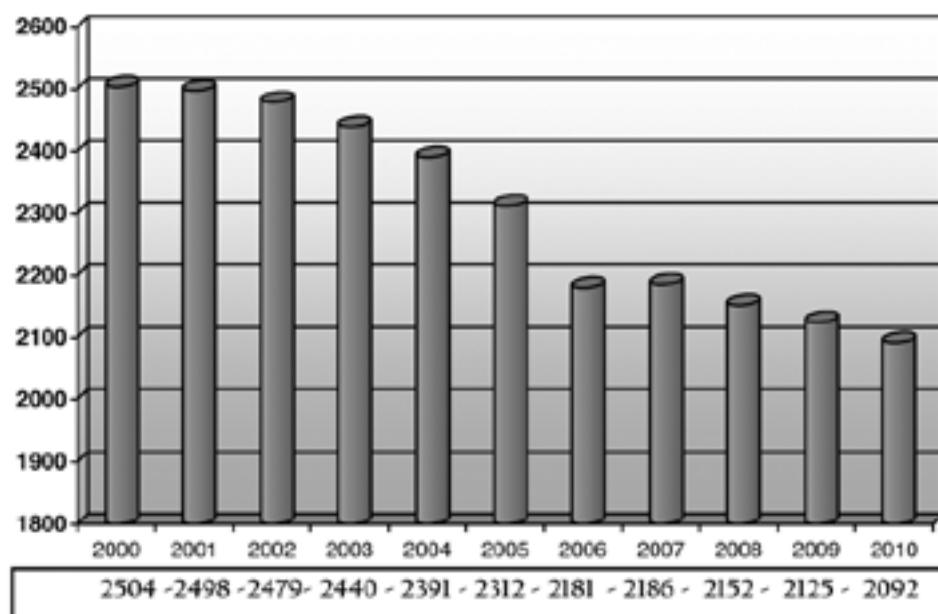
- Il corso di Todi, realizzato in collaborazione con AGIDAE LABOR attraverso il finanziamento di FOND.E.R., comprendeva due progetti: il corso base (12 partecipanti) ed il corso avanzato (45 partecipanti). Il numero dei partecipanti mette in evidenza come il sistema di certificazione di qualità sia ormai conosciuto ed applicato in molte realtà. Si cerca sempre di approfondirne metodi e contenuti in vista di un miglioramento globale.

- Il corso invernale a Roma ha visto la partecipazione di 30 persone: come al solito, si è adottata la modalità del laboratorio per consentire ai partecipanti di sperimentare attivamente nuove modalità di gestione della qualità.

Sono già in fase di programmazione sia il corso estivo (probabilmente Assisi 22-27 agosto 2011) che quello invernale per l'anno 2011. Dobbiamo particolarmente ringraziare Giorgio Capoccia, direttore di AGIQUALITAS, la dottoressa Patrizia Nigrelli e il dottor Gennaro Cifuni, oltre allo staff di ispettori che sono i principali artefici di questo successo.

Infine, un ringraziamento alle due Segretarie "storiche": la signora Maria Angelica Santoro, che con meticolosa attenzione tiene l'amministrazione sia di AGIDAE LABOR che di AGIQUALITAS e la signora Wadia Abou Assalè, che mi ha fornito i dati per questa relazione.

Andamento complessivo numero Associati



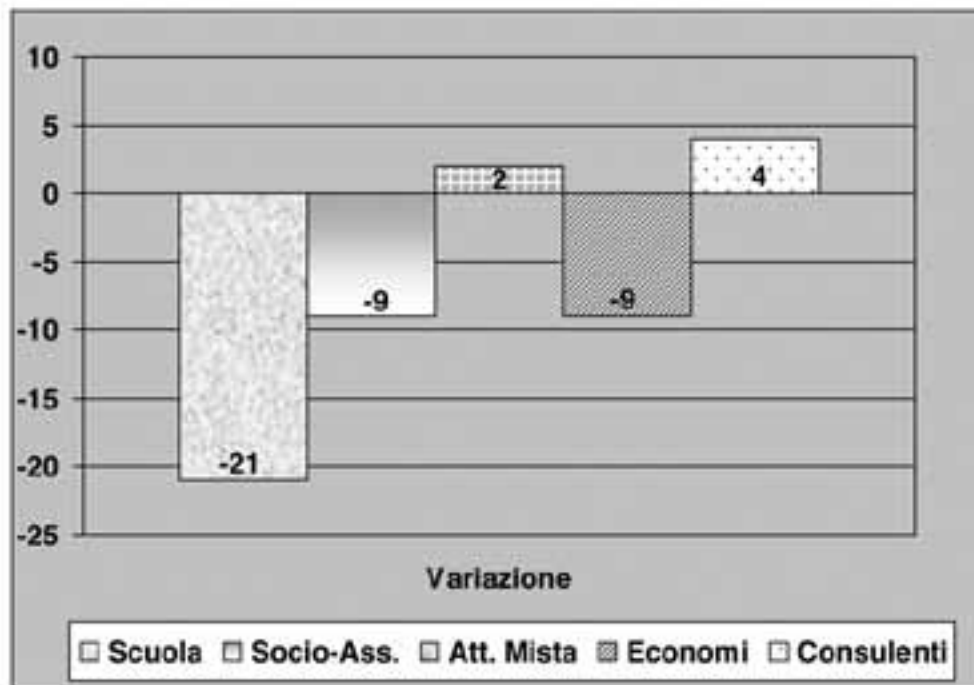
Sviluppo numerico Associati per settore 2000/2010

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Scuole	1.477	1.476	1.458	1.451	1.163	1.143	1.089	1.087	1.076	1065	1049
Ist. Socio-Ass.	711	706	706	682	680	668	626	641	620	611	602
Ist. Misti	-----	----	----	---	239	231	227	220	228	230	228
Economi	249	247	245	238	238	212	196	197	190	182	172
Consulenti	66	68	69	68	69	56	43	41	38	37	41
Iscrizioni bis	1	1	1	1	2	2	-	-	-	-	-
Totali	2.504	2.498	2.479	2.440	2.391	2.312	2.181	2.186	2.152	2125	2092

Variazioni registrate nel 2010

Settore	Cessati	Nuovi Associati	Variazione anno
Scuola	-27	6	-21
Socio-Assistenziale	-22	13	-9
Attività mista	-2	4	+2
Economi	-10	1	-9
Consulenti	-1	5	+4
Totale	-62	29	-33

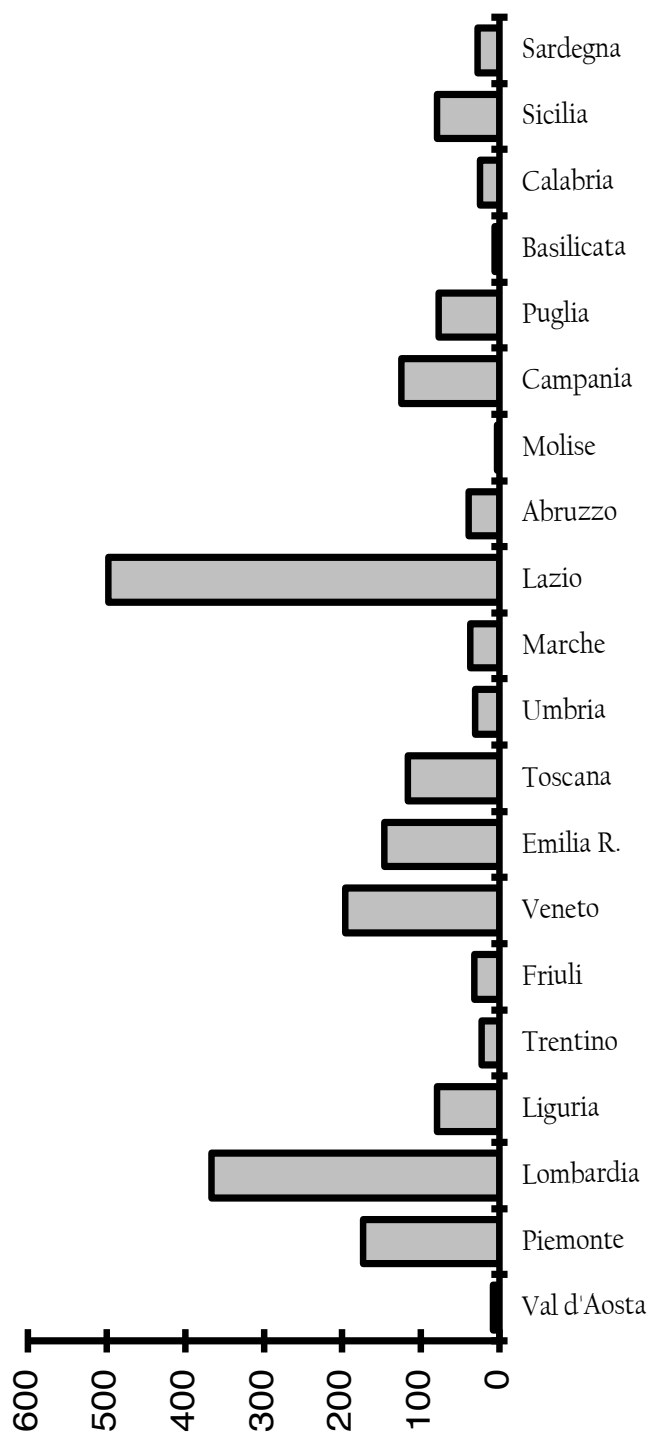
Gli stessi dati sono rappresentati nel seguente grafico ad istogrammi.



Totale Associati per Regione

Regioni	Istituti			Persone fisiche		Totale
	Scuole	Istituti Socio-Ass.	Misti	Economi	Consulenti	
Lazio	218	164	39	66	11	498
Lombardia	207	93	33	27	7	367
Veneto	102	47	22	19	6	196
Piemonte	64	68	21	15	5	173
Emilia Romagna	81	37	16	9	4	147
Campania	94	13	11	7	---	125
Toscana	61	40	9	5	2	117
Liguria	43	21	10	5	1	80
Sicilia	49	19	7	5	---	80
Puglia	51	15	8	3	---	77
Marche	12	16	8	---	1	37
Abruzzo	14	18	5	1	1	39
Friuli V. Giulia	16	5	8	2	1	32
Calabria	8	11	5	1	----	25
Sardegna	12	9	3	3	1	28
Umbria	6	15	7	2	1	31
Trentino A. Adige	6	4	12	1	----	23
Valle d'Aosta	2	3	2	1	---	8
Basilicata	2	3	1	---	---	6
Molise	1	1	1	---	---	3
TOTALE	1049	602	228	172	41	2092

Numero Totale



Decreti, delibere e ordinanze ministeriali



- 1. Criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle Scuole Paritarie per l'a.s. 2010/2011**
- 2. Contributi Scuole Paritarie a.s. 2010/2011**

1. CRITERI E PARAMETRI PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PARITARIE PER L'A.S. 2010/2011

(Decreto Ministeriale n. 25 del 25/03/2011)



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

VISTO l'art. 12 della legge 241/1990;

VISTA la Legge 10/3/2000 n. 62 recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio", che istituisce il sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali;

VISTO il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, ed in particolare l'articolo 1-bis;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, istitutivo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTO il D.M. 29 novembre 2007, n. 267, e il D.P.R. 9 gennaio 2008, n. 23, contenenti i regolamenti di attuazione dell'art. 1 bis del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni, dalla Legge 3 febbraio 2006, n. 27;

VISTA la Legge 13 dicembre 2010, n. 221, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013;

VISTO il D.M. 21/12/2010 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, avente ad oggetto "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013";

VISTO il comma 636 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale devono essere definiti per l'anno scolastico 2010/2011 i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie;

VISTO il D.M. del 10 ottobre 2008 n. 83 che definisce le linee guida di attuazione del D.M. 29 novembre 2007, n. 267 "Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento";

VISTO il D.M. del 10 ottobre 2008, n. 84 che definisce le linee guida applicative del D.P.R. 9 gennaio 2008, n. 23, "Regolamento recante norme in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie";

CONSIDERATO che con la legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'obbligo di istruzione è stato esteso al secondo anno della scuola secondaria di II grado;

DECRETA

Art. 1

Funzione pubblica delle scuole paritarie

Il presente Decreto definisce i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'anno scolastico 2010/11.

I contributi sono erogati al fine di sostenere la *funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell'ambito del sistema nazionale di istruzione*.

Tali contributi sono destinati alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, in possesso del riconoscimento di parità nell'anno scolastico 2010/11.

Sono fatte salve le norme relative alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 2

Piano regionale di riparto

I direttori generali degli Uffici scolastici regionali predispongono un piano regionale di riparto dei contributi per l'anno scolastico 2010/11, tenendo conto delle risorse dell'esercizio finanziario 2010 già finalizzate per il periodo settembre-dicembre 2010 e degli 8/12 delle risorse ripartite dal Ministero per l'economia e finanze 2011.

Il riparto viene definito per le diverse tipologie di scuole paritarie, sulla base del seguente *ordine di priorità*: scuole dell'infanzia, scuole primarie convenzionate, scuole secondarie di primo e di secondo grado.

Art. 3

Scuole paritarie senza fini di lucro

I contributi sono erogati *in via prioritaria alle scuole paritarie che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro* e che comunque non sono legate a società aventi fini di lucro o da queste controllate.

Ai fini del precedente comma, si intendono scuole paritarie senza fini di lucro quelle gestite da soggetti giuridici senza fini di lucro, ovvero:

- ❖ *associazioni riconosciute di cui agli articoli 14 e ss. del codice civile;*
- ❖ *associazioni non riconosciute di cui agli artt. 36 e ss. del codice civile, il cui atto costitutivo e/o statuto risulti da atto pubblico o da scrittura privata registrata;*
- ❖ *fondazioni di cui agli artt. 14 e ss. del codice civile;*
- ❖ *enti ecclesiastici di confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;*
- ❖ *società interamente e stabilmente possedute da enti ecclesiastici di confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;*
- ❖ *altre istituzioni di carattere privato di cui all'art. 1 del D.P.R. 361/2000;*
- ❖ *imprese sociali di cui al D.Lvo 155/2006;*
- ❖ *enti pubblici;*
- ❖ *cooperative a mutualità prevalente di cui agli artt. 2511 e ss. del codice civile;*
- ❖ *cooperative sociali di cui alla Legge 381/1991.*

L'appartenenza ad una delle predette tipologie di soggetti giuridici senza fini di lucro e l'assenza dei legami di cui al primo comma devono essere dichiarate e documentate dai soggetti interessati.

Art. 4

Scuole dell'Infanzia paritarie

Le risorse destinate nel piano regionale alle scuole dell'infanzia paritarie sono ripartite come segue:

- a) Il 20% è ripartito fra tutte le scuole funzionanti sul territorio regionale;
- b) l'80% è ripartito fra tutte le sezioni delle scuole senza fini di lucro funzionanti sul territorio regionale.

Le risorse di cui alla precedente voce a) sono ripartite assegnando a ciascuna scuola dell'infanzia paritaria un contributo fisso, uguale su tutto il territorio regionale, calcolato in base al rapporto tra le risorse complessivamente destinate

alle scuole dell'infanzia ed il numero delle scuole dell'infanzia paritarie funzionanti. Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo vengono considerate le scuole paritarie con almeno una sezione con un minimo di 8 alunni effettivamente iscritti e frequentanti, fatte salve situazioni del tutto eccezionali per rilevanza sociale o territoriale, valutate dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Le risorse di cui al punto b) sono ripartite assegnando, per ciascuna sezione effettivamente funzionante di scuola dell'infanzia paritaria gestita da soggetti senza fini di lucro, un contributo fisso, uguale su tutto il territorio regionale.

Il contributo è corrisposto per le sezioni effettivamente costituite e funzionanti, **con un minimo di 15** alunni, fatta eccezione per le scuole a sezione unica.

Art. 5

Scuole primarie paritarie convenzionate

Ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 9 gennaio 2008, n. 23 e dell'art. 1 bis, comma 6, del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni nella legge 3 febbraio 2006, n. 27, alle scuole primarie paritarie convenzionate viene assegnato un contributo annuo, avuto riguardo a:

- a) numero di classi con una composizione **minima di dieci alunni ciascuna**;
- b) numero di **ore di sostegno per gli alunni disabili** previste dal piano educativo individualizzato, salve le opportune verifiche da parte dell'Ufficio scolastico regionale, sulla base delle certificazioni presentate;
- c) numero di ore di insegnamento integrativo necessarie per alunni in difficoltà di apprendimento su progetto aggiuntivo.

In caso di risorse residuanti dalle assegnazioni di cui ai precedenti commi, l'Ufficio scolastico regionale valuta la possibilità di corrispondere contributi integrativi per ore di insegnamento integrativo e per progetti di inserimento di alunni con difficoltà di apprendimento (D.P.R. n. 23/08, art. 3, comma 1, lett. C).

Nuove convenzioni, o modifiche alle convenzioni in atto per aumento di classi e di ore di sostegno, potranno essere stipulate nei limiti delle risorse destinate alle scuole primarie.

Resta fermo che **alle scuole primarie già parificate deve essere erogato un contributo non inferiore a quello corrisposto per le classi e le ore di sostegno convenzionate sulla base della convenzione di parifica in corso all'entrata in vigore della legge 3 febbraio 2006, n. 27.**

Art. 6

Scuole secondarie di I e II grado paritarie

Le risorse disponibili a livello regionale per le scuole secondarie di I e II grado paritarie, una volta soddisfatto il fabbisogno di quanto destinato nel Piano regionale alle scuole dell'infanzia e alle scuole primarie convenzionate, sono ripartite come segue:

- a) Il 20% è ripartito fra tutte le scuole funzionanti sul territorio regionale;
 - b) l'80% è ripartito fra tutte le scuole secondarie di I e II grado senza fini di lucro.
- Le risorse di cui al punto a) sono ripartite assegnando a ciascuna scuola secondaria di I e II grado paritaria un contributo fisso, uguale su tutto il territorio regionale, calcolato in base al rapporto tra le risorse complessivamente destinate alle scuole secondarie di I e II grado paritarie funzionanti ed il numero delle stesse.

Le risorse di cui al punto b) sono assegnate alle scuole senza fini di lucro in ragione del numero di alunni iscritti e frequentanti le tre classi della scuola secondaria di I grado e le classi prime e seconde della scuola secondaria di II grado appartenenti a corsi completi o in via di completamento, senza soluzione di continuità dalla classe prima e a condizione che tali classi siano formate da almeno otto alunni, i cui nominativi siano stati comunicati all'Anagrafe degli studenti.

Art. 7

Contributi per l'inserimento dell'handicap nella scuola paritaria

Alle scuole paritarie di ogni ordine e grado, con esclusione di quelle primarie convenzionate ai sensi del D.P.R. n. 23 del 9 gennaio 2008, che accolgono **studenti con certificazione di handicap** riconosciuto come previsto dalla Legge 104/92 e successive disposizioni applicative, effettivamente iscritti e frequentanti, **è assegnato un contributo annuale per ogni alunno certificato**, determinato a livello regionale sulla base dei dati comunicati entro il 30 settembre 2010, previa acquisizione delle certificazioni e verifica della loro rispondenza ai parametri previsti dalla medesima legge. Il contributo potrà essere differenziato per i diversi gradi di istruzione.

Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge.

IL MINISTRO
Mariastella Gelmini

Registrato alla Corte dei conti Reg. 4, Foglio n. 396 del 19 aprile 2011.

2. CONTRIBUTI SCUOLE PARITARIE A.S. 2010/2011

(Decreto Dirigenziale n. 5 del 1°/04/2011)



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la Legge 10/3/2000 n. 62 recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio", che istituisce il sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali;
- VISTO** il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, ed in particolare l'articolo 1-bis;
- VISTO** il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n.121 istitutivo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- VISTA** la Legge 13 dicembre 2010, n. 221, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013;
- VISTO** il D.M. 21/12/2010 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, avente ad oggetto "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013";
- VISTO** il comma 636 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- VISTO** il D.M. n. 1 del 3/1/2011 con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione 2011 di questo Ministero;
- VISTO** il D.D. n. 3 del 15 marzo 2011 di ripartizione tra gli Uffici Scolastici Regionali della somma di €252.537.738,00;
- CONSIDERATA** la successiva riduzione della disponibilità di competenza sul cap. 1477 di €661.147,00;
- CONSIDERATA** l'attuale disponibilità di competenza e di cassa del capitolo 1477 della somma di € 251.876.591,00, per l'erogazione dei contributi alle scuole paritarie, comprese quelle della Valle D'Aosta;
- TENUTO CONTO** della necessità di ripartire gli 8/12 della predetta somma tra gli uffici Scolastici Regionali per l'erogazione dei contributi alle scuole paritarie per l'anno scolastico 2010/2011;
- CONSIDERATO** il numero delle sezioni e delle classi delle scuole paritarie operanti nel territorio;

DECRETA

Art. 1

E' assegnato agli Uffici Scolastici Regionali un finanziamento complessivo di €167.917.727 (centosessantasettemilioninovecentodiciassettemilasettecentoventi sette) corrispondente a 8/12 dello stanziamento complessivo di €251.876.591 per il sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie.

Art. 2

La somma di cui all'art. 1 verrà imputata sul Capitolo 1477 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 2011, mediante ordini di accreditamento emessi a favore dei Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, nella misura riportata nell'allegata tabella "A", che fa parte integrante del presente decreto, per la successiva erogazione dei contributi alle scuole paritarie di ogni ordine e grado.

Art. 3

I contributi saranno corrisposti sulla base dei criteri e dei parametri definiti per l'anno scolastico 2010/2011 dal decreto ministeriale n. 25 del 25 marzo 2011, emanato ai sensi dell'art.1 comma 636 della legge 296 del 27/12/2006.

Art.4

Il decreto direttoriale n.3 del 15 marzo 2011 di ripartizione della somma di cui al cap.1477 è sostituito dal presente decreto.

Il presente Decreto sarà sottoposto ai controlli di legge.

Roma, 1° aprile 2011

Il Direttore Generale
Carmela Palumbo

**Tabella A - Ripartizione della somma di € 167.917.727
- cap. 1477**

Regioni	Totale sezioni e classi	Riparto fondi cap. 1477
PIEMONTE	2.671	10.485.534
V. D'AOSTA	53	208.062
LOMBARDIA	9.844	38.644.553
VENETO	5.173	20.307.626
FRIULI	806	3.164.110
LIGURIA	1.210	4.750.092
E. ROMAGNA	3.281	12.880.209
TOSCANA	1.820	7.144.767
UMBRIA	291	1.142.378
MARCHE	462	1.813.672
LAZIO	4.902	19.243.763
ABRUZZO	513	2.013.882
MOLISE	80	314.056
CAMPANIA	6.034	23.687.651
PUGLIA	2.008	7.882.798
BASILICATA	173	679.145
CALABRIA	1.032	4.051.318
SICILIA*	1.623	6.371.405
SARDEGNA	798	3.132.706
TOTALE	42.774	167.917.727

(*) Sono state considerate solo le sezioni di scuola dell'infanzia.



Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 01/07/2011 - 30/06/2012

La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

In base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2009 e l'anno 2010 è risultata pari all'1,6%.

In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 2010 - 30 giugno 2011 con il predetto indice.

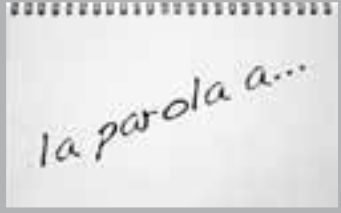
Si allegano pertanto le tabelle* contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012, alle diverse tipologie di nuclei familiari.

Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

Le Sedi sono invitate a portare a conoscenza dei datori di lavoro, delle relative associazioni di categoria, dei consulenti del lavoro e degli Enti di Patronato, con ogni possibile sollecitudine, il contenuto della presente circolare, che dovrà essere distribuita unitamente alle tabelle allegate.

Il Direttore Generale
Nori

*Cfr. Circolare INPS n. 83 del 13/06/2011 sul sito www.inps.it.



la parola a...

1. Disciplina riposi settimanali ex art. 9, D.Lgs. n. 66/2003: coincidenza con la domenica

2. I contratti di solidarietà difensivi nelle parole del Ministero

**Disciplina riposi
settimanali
ex art. 9,
D.Lgs. n. 66/2003:**

**coincidenza con la
domenica¹**

...l'istante chiede se, ai sensi della disposizione normativa citata, sia possibile fruire del riposo settimanale "in un giorno diverso dalla domenica", ogni qualvolta specifiche esigenze dell'azienda di carattere tecnico-organizzativo e produttivo richiedano la predisposizione di uno o più turni di lavoro da espletarsi anche in tale giornata.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, occorre sottolineare che nell'ambito del quadro normativo delineato dal D.Lgs. n. 66/2003 la fattispecie del lavoro a turni costituisce una peculiare modalità organizzativa del lavoro, attuata mediante l'avvicendamento di diverse unità lavorative nell'espletamento della medesima attività.

Nello specifico, in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 2, lett. f del decreto di cui sopra, ogni singolo lavoratore è chiamato a svolgere la propria attività "ad ore differenti su un periodo determinato di giorni o settimane", consentendo al datore di lavoro di utilizzare gli impianti produttivi, anche senza soluzione di continuità, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Si ricorda al riguardo, che l'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003, sancisce il diritto del lavoratore a fruire di un periodo di riposo "ogni sette giorni (...) di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'art. 7".

In merito a tale aspetto questo Ministero, in linea con le direttive europee di riferimento nonché con la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Cassazione, ha già avuto modo di chiarire che il principio della coincidenza del riposo settimanale

¹ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Interpello n. 26 del 27 giugno 2011, proposto dalla Confindustria.

con la domenica è previsto dalla legge ordinaria solo in via tendenziale e non risulta contemplato, invece, da una norma di rango costituzionale.

Di conseguenza, non sembrano sussistere particolari ostacoli in ordine alla sua derogabilità (cfr. risposta ad interpello n. 60/2009 e n. 2186/2005).

A fortiori, si richiama la sentenza n. 84/1996 della Corte di Giustizia della UE, che, pur riferendosi al quadro normativo anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 66/2003, ha rilevato come la disciplina del riposo settimanale sia finalizzata, in via prioritaria, alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, rispetto alla quale non appare giustificabile la scelta di far coincidere obbligatoriamente il riposo stesso con la domenica piuttosto che con un altro giorno della settimana.

Del resto, il medesimo art. 9, al comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003 stabilisce

che “il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare **ov-vero** addetto ad attività aventi [specifiche] caratteristiche” declinate nella seconda parte della disposizione normativa.

La norma di cui sopra, alla luce di una interpretazione letterale e sistematica, consente dunque alle imprese che adottano modelli tecnico-organizzativi di turnazione di svolgere attività lavorativa nel giorno della domenica a prescindere dal settore produttivo di appartenenza.

Laddove, infatti, il Legislatore ha voluto attribuire autonoma rilevanza al settore produttivo nonché alle specifiche caratteristiche dell'attività interessata, ai fini della possibile derogabilità al principio del riposo domenicale, ne ha disposto un'apposita elencazione contenuta nel medesimo comma 3 nonché mediante il meccanismo di individuazione di cui al decreto interministeriale richiamato dall'art. 9, comma 5.

In linea con le argomentazioni sopra sostenute e in risposta al quesito avanzato, si ritiene pertanto, che nell'ipotesi in cui l'azienda adotti un modello di lavoro a turni, finalizzato ad assicurare la continuità della produzione, sia possibile per il personale coinvolto nel sistema di turnazione (compreso il personale addetto allo svolgimento di lavori preparatori, complementari o la cui presenza è obbligatoria per legge) fruire del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica a prescindere dal tipo di lavorazione effettuata. Resta evidentemente fermo l'obbligo di rispettare il comma 1 del citato art. 9, secondo il quale il riposo settimanale va comunque goduto ogni sette giorni, va cumulato con le ore di riposo giornaliero e può essere calcolato “come media in un periodo non superiore a 14 giorni”.

IL DIRETTORE GENERALE

(f.to Paolo Pennesi)

I contratti di solidarietà difensivi nelle parole del Ministero: compatibilità tra l'istituto dei contratti di solidarietà difensivi e l'appalto²

Lo SNATER, Sindacato Nazionale Autonomo Telecomunicazioni e Radiotelevisioni, ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla problematica concernente la compatibilità tra l'adozione in un determinato settore aziendale dello strumento dei contratti di solidarietà difensivi, introdotti a seguito di una iniziale procedura di mobilità ex L. n. 223/1991 e la stipulazione di contratti di appalto per le attività inerenti lo stesso settore nonché con l'eventuale incremento di tali appalti.

² Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Interpello n. 29 del 27 giugno 2011, proposto dallo SNATER.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale degli Ammortizzatori sociali e I.O. e dell'INPS, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, occorre evidenziare la *ratio* e la funzione dell'istituto dei contratti di solidarietà difensivi. Si tratta di una tipologia contrattuale rientrante nell'ambito della categoria degli ammortizzatori sociali, finalizzata al mantenimento dei livelli occupazionali nelle situazioni caratterizzate da crisi aziendale temporanea.

In conseguenza di quest'ultima, aziende e organizzazioni sindacali raggiungono un'intesa avente per oggetto una diminuzione dell'orario di lavoro dei dipendenti, di tipo verticale o orizzontale, ai quali viene erogato un contributo integrativo volto a compensare la perdita di retribuzione determinata dalla suddetta contrazione dell'orario di lavoro. Tale integrazione, in altri termini, costituisce una forma di sostegno del reddito che muta in ragione del diverso tipo di azienda coinvolta. Esistono, infatti, due tipologie di contratti di solidarietà: quelli utilizzabili dalle aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGS, disciplinati dall'art. 1 della L. n. 863/1984 e quelli, invece, destinati alle aziende minori, artigiane o comunque non aventi diritto alla fruizione del trattamento di integrazione salariale, disciplinati dall'art. 5, commi 5 e 8, della L. n. 236/1993.

In entrambe le ipotesi contemplate dalle suddette normative, il contratto di solidarietà costituisce uno strumento finalizzato ad evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esubero di personale, oggi consentito, ai sensi dell'art. 7 *ter*, comma 9 lett. d) della L. n. 33/2009, anche alle aziende con meno di quindici dipendenti, al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.

Nella fattispecie prospettata dall'interpellante, l'attivazione del contratto di solidarietà si innesta nel-

l'ambito della procedura di mobilità di cui agli artt. 4 e 24 della L. n. 223/1991.

L'art. 24, avente per oggetto le disposizioni normative in materia di riduzione di personale, va letto in combinato disposto con la disciplina di cui all'art. 4, comma 5, della stessa Legge. Tale norma stabilisce che, sulla base di un iniziale avvio della procedura di mobilità, entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 del medesimo articolo, le rappresentanze sindacali aziendali, nonché le rispettive associazioni possono richiedere un esame congiunto tra le parti allo scopo di esaminare le

cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza di personale e la possibilità di utilizzazione diversa di tale personale o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, *“anche mediante la sottoscrizione di contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro”*.

In base a quanto sopra, pertanto, a questo Ministero è demandato principalmente il compito di verificare se, al momento dell'apertura della procedura di mobilità, in sede di sottoscrizione dell'accordo sindacale siano state adeguatamente considerate le cause che hanno determinato l'esubero, fra le quali possono rientrare verosimilmente forme di esternalizzazione – quali l'appalto – che, comunque, costituiscono espressione del principio della libera organizzazione del lavoro da parte dell'impresa.

Ciò premesso, si ritiene che le valutazioni richieste dall'interpellante siano demandate dal Legislatore alle parti firmatarie dell'accordo sindacale che, in tale sede, potranno dunque verificare i presupposti per l'attivazione della procedura finalizzata all'erogazione del contributo di solidarietà.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)



Il mondo AGIDAE e l'Europa



Lifelong Learning Programme
Programma di apprendimento permanente



"è colui che continua ad apprendere che eredita il futuro"

Il 27 maggio si è conclusa la mia esperienza a Cheb, all'Università della West Boemia, dove si è svolta la visita di studio dal titolo *COOPERATION BETWEEN EDUCATION INSTITUTIONS AND STAKEHOLDERS*.

Sono stati 6 giorni intensi, fatti di incontri, studi e dibattiti. Ma sono stati anche giorni di sorrisi, di scambi e di confronto con persone, competenze, professionalità diverse.

Spesso siamo così immersi nel lavoro quotidiano che non ci rendiamo conto che il confronto e la complementarietà di visioni, esperienze e competenze possono **migliorare l'efficacia, la qualità e la sostenibilità della nostra azione**.

E così è stata, per me, questa settimana di studi, in cui l'attività di AGIDAE LA-

BOR ha acquisito una dimensione europea in cui è stato possibile instaurare rapporti con altre istituzioni che si occupano, come noi, di formazione continua. Con questa visita di studio abbiamo aperto una strada importante: AGIDAE LABOR è uscita dalla dimensione italiana per confrontarsi con altri Paesi europei, raccogliendo stimoli per innovativi progetti che innalzino la scuola cattolica a dimensione internazionale, così da diventare luogo di formazione dei cittadini europei del domani.

E **innovazione** è stata una parola che mi ha accompagnato per tutti i sei giorni del workshop. Il nostro gruppo ha, infatti, discusso su come innovare e migliorare la formazione degli insegnanti e la qualità della scuola, un argomento de-

cisivo all'interno dell'agenda politica della Commissione Europea.

La formazione iniziale può rappresentare soltanto il punto di partenza per lo sviluppo delle competenze di un insegnante, che debbono poter essere ulteriormente migliorate nell'ambito della formazione in servizio.

In quest'ottica, l'esistenza di fondi e finanziamenti a sostegno della formazione interna rappresenta indubbiamente un passo importante.

In molti Paesi europei rappresentati a Cheb questi strumenti non esistono e per questo motivo l'attività di AGIDAE LABOR, che può usufruire dei finanziamenti del **FONDER**, è stata considerata un esempio positivo - o **buona prassi** come si dice in termine tecnico - dagli altri partecipanti. Durante le giornate di scambio, più volte i miei colleghi hanno

voluto approfondire il funzionamento e la sostenibilità dei piani formativi per il personale scolastico. In particolare, il gruppo è rimasto colpito dal sapere che la maggior parte della formazione continua nelle scuole è finanziata dal **FONDER**, un fondo nato per le istituzioni cattoliche.

Una condizione che a noi sembra comune, ma che in realtà merita di essere evidenziata: il livello di partecipazione alla formazione continua della popolazione italiana è inferiore a quello degli altri Paesi europei, ma le istituzioni cattoliche occupano le prime posizioni nelle graduatorie di partecipazione alle attività di formazione ed istruzione.

Questo grazie anche al **mondo AGIDAE** che ha sempre creduto nella **formazione continua**, intesa come **volano di sviluppo e qualità**.





Convenzione assicurativa AGIDAE-CARIGE: le condizioni migliori

La Presidenza AGIDAE, nel corso degli anni, ha trattato e stipulato, tramite il consulente assicurativo Janua Broker Spa, delle convenzioni assicurative a favore degli Associati, ottenendo sempre condizioni estremamente vantaggiose per la tutela delle persone e dei beni delle Congregazioni Religiose.

L'attuale Convenzione con Carige ha prodotto congrui risarcimenti a fronte delle migliaia di sinistri che hanno colpito gli Enti Religiosi associati all'AGIDAE.

Le attuali polizze in convenzione sono le migliori che oggi il mercato assicurativo possa offrire, sia come garanzie che come premi e permettono di gestire con serenità le attività degli Istituti religiosi, nella consapevolezza di essere tutelati in caso di eventi dannosi.

Le polizze sanitarie con Carige per il ricovero in ospedali o case di cura dei religiosi e le polizze danni ai beni per gli immobili con l'integrale pagamento dei risarcimenti anche nel caso d'insufficienza dei capitali assicurati, sono uniche, non essendo previste da alcuna analoga convenzione, sia per il mondo religioso che laico.

Specificatamente, la polizza sanitaria per gli Associati AGIDAE è costruita sul numero dei religiosi senza l'elenco analitico degli assicurati, né limiti di età, né l'esclusione delle malattie pregresse. E' importante ricordare che queste garanzie **non sono ot-**

tenibili da nessun'altra Compagnia di Assicurazione.

Nell'ambito delle proprietà immobiliari, nel corso degli ultimi anni, i risarcimenti dei sinistri hanno registrato un'impennata, principalmente per quanto riguarda i costi di ripristino parziale degli immobili con i relativi impianti, colpiti da sinistri (eventi naturali, danni da acqua condotta, fenomeni elettrici ecc.).

Com'è noto, per le proprietà immobiliari degli Associati AGIDAE, si è ottenuto da Carige **che i pagamenti dei sinistri fossero effettuati senza decurtazioni per insufficienza dei valori assicurati**; questo a differenza di quanto fanno generalmente le Compagnie di Assicurazione, le quali risarciscono i danni sulla base del valore reale dei fabbricati al momento del sinistro, decurtando proporzionalmente i risarcimenti in caso d'insufficienza dei capitali assicurati.

Ad esempio, se un fabbricato colpito da sinistro è assicurato per € 1.000.000 mentre il suo reale valore, come costo di ricostruzione a nuovo, è di € 2.000.000, il risarcimento sarà decurtato del 50%.

In caso analogo, la polizza della convenzione AGIDAE con Carige liquida sempre il 100% del danno, anche se il fabbricato è assicurato per € 1.000.000 mentre il suo valore è di € 2.000.000.

Per quanto attiene i danni derivati a terzi, imputabili alla proprietà degli immobili

ed alla gestione delle diverse attività degli Enti Religiosi, quali scuole, asili, oratori, conventi, chiese parrocchiali e non, pensionati, case di riposo e similari, il premio è stato articolato solo sul numero dei Religiosi presenti in ogni Casa e non su tutte le presenze (allievi, oratoriani, dipendenti e collaboratori), come richiesto dalle Compagnie di Assicurazioni, con il risultato di avere premi minimi, considerata l'ampiezza dei rischi coperti.

Se prendessimo, ad esempio, il costo di una copertura R.C. auto che un genitore deve sostenere per assicurare un motociclo di 50 cc. acquistato per il figlio, che mediamente si aggira sui 400 €, potremmo meglio renderci conto dell'esiguità dei premi della Convenzione R.C. terzi con Carige, che, con la tariffa in corso, mediamente € 100, copre tutti i rischi derivanti dalla gestione e dalle attività di un Istituto scolastico con 10 religiosi, 50 dipendenti/collaboratori e centinaia di allievi/oratoriani, sia per i danni causati a terzi che per i danni subiti da tutti i soggetti che gravitano ed operano nell'ambito dell'Istituto assicurato.

In conclusione, abbiamo effettuato una simulazione con un ipotetico Ente Religioso, ponendo in evidenza condizioni e costi della Convenzione assicurativa AGIDAE-Carige, mettendola a confronto con analoghi prodotti attuati da altra Compagnia per gli economi di Comunità:

ISTITUTO SCOLASTICO
con 10 religiosi/e, 300 allievi
e con strutture quali palestre e teatri.

Prendendo dei valori medi, quali ad esempio:

Copertura Incendio

- Fabbricati per un valore di 1.500.000 €

- Arredi per un valore di 150.000 €

Copertura R.C Terzi

- Per la proprietà del fabbricato e delle relative pertinenze e dipendenze (valore dell'Opera € 1.500.000)
- Per la gestione di tutte le attività istituzionali dell'Ente (comprese palestre e teatri)

Copertura Sanitaria

- per n° 10 Religiosi/e con rimborso delle spese per ricoveri in Istituti di Cura con un massimale per religioso pari a € 15.000 (senza limiti di età **né indicazione nominativa** degli assicurati)

si rileva il seguente raffronto:

Tipo rischio e costi

Costo Convenzione AGIDAE¹

Ramo Incendio	€	531
Ramo R.C.Terzi (Massimale 2.000.000)	€	260
TOTALE	€	791
Ramo Malattia	€	4.200

Costo altra Convenzione²

Ramo Incendio	€	520
Ramo R.C.Terzi (Massimale 500.000)	€	691
TOTALE	€	1.211
Ramo Malattia	Non assicurabile da nessuna	

Nel complesso, si ritiene che la Convenzione AGIDAE-Carige tuteli totalmente gli Enti Religiosi per aver ottenuto:

¹ Con pagamento del 100% dei danni.

² Con riduzione dei danni per insufficienza dei valori assicurati.

- ❖ la garanzia della totale copertura rischi a carico degli Associati, compresa la copertura sanitaria (ramo malattia);
- ❖ un ottimo rapporto qualità/prezzo;
- ❖ la corrispondenza delle prestazioni da parte della Compagnia assicuratrice con il puntuale pagamento dei sinistri.

Per maggiori chiarimenti e/o informazioni dal Consulente Assicurativo AGIDAE, ci si può rivolgere, senza impegni o obblighi, sia agli uffici AGIDAE sia agli uffici Janua Broker SpA.



QUOTE ASSOCIATIVE 2011

Istituti	€ 350,00
Economi/Superiori	€ 150,00
Consulenti	€ 500,00

La quota associativa può essere versata come segue:

- in sede AGIDAE, dal lunedì al venerdì, ore 9:00 – 17:30 (orario continuato);
- tramite banca:
bonifico bancario: (IBAN: IT11A0558403230000000020551 - c/c intestato AGIDAE), indicando nella causale il **codice associato**;
- tramite posta: ccp n° 39600002, intestato ad AGIDAE – Via V. Bellini 10 – 00198 Roma.

CONSULENZA AGIDAE IN SEDE E FUORI

GIORNI	SEDI	ORARIO	PERSONE DISPONIBILI
Martedì	AGIDAE – Torino Tel. 327/8138999	09.00 – 12.00 15.00 – 18.00	Sr. Albina Bertone
Mercoledì	AGIDAE – Roma	11.30 – 17.30	P. Francesco Ciccimarra
	AGIDAE – Torino Tel. 327/8138999	09.00 – 12.00 15.00 – 18.00	Sr. Albina Bertone
Giovedì	AGIDAE – Roma	11.30 – 17.30	P. Francesco Ciccimarra
	AGIDAE – Torino Tel. 327/8138999	09.00 – 12.00 15.00 – 18.00	Sr. Albina Bertone
	AGIDAE – Bari Tel. 080/2088431	16.00 – 18.00	Sr. Mimma Scalera
Venerdì	AGIDAE – Torino Tel. 327/8138999	15.00 – 18.00	Sr. Albina Bertone

CITTÀ	PERSONE DISPONIBILI	TELEFONO	FAX
Brescia	M. Maria Bar	030/2005569	030/2005569
Chieti	Sr. Maria Annunciata Vai	0871/65719	0871/63313
Milano	Sr. Franca Chemel	02/876247	02/8052413
	Sr. Emanuela Brambilla	02/58345224	02/58306174
Padova	Sr. Daniela Gallo	338/4802854	049/850617
Roma	Sr. Donatella Zordan	333/9656395	06/80662610
Bari	Sr. Mimma Scalera	06/85457180 – 339/6225833	06/85457181

Consulenza in AGIDAE	Giorno	Orario	Persone Disponibili
Paghe e pensioni	Lunedì	14.30 17.30	Ettore Ferraro
Assicurativa	Mercoledì	14.30 17.30	Janua Broker srl
Fiscale	Giovedì	14.30 17.30	Paolo Saraceno
Progetti formativi	Dal Lunedì al Venerdì	9.00 16.00	Martina Bacigalupi
Legale	Venerdì	14.30 17.30	Armando Montemarano

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ

Martedì e Giovedì	10.00 16.00	Giorgio Capoccia – <i>Direttore AGIQUALITAS</i>
-------------------	-------------	---

AGIDAE ASSOCIAZIONE
GESTORI
ISTITUTI
DIPENDENTI
AUTORITÀ
ECCLESIASTICA